

Comunicazione n. DAL/97007063 del 13-8-1997

inviata al Ministero del Tesoro

Oggetto: Richiesta di parere in ordine all'offerta in Italia di quote di fondi comuni d'investimento statunitensi

Con nota in data 5 marzo 1997 codesto Ministero ha chiesto a questa Commissione di esprimere il proprio parere in ordine ad un quesito posto dallo studio legale ..., trasmesso in allegato alla citata nota.

In detto quesito è chiesto se l'offerta di quote di un fondo comune di diritto statunitense, che un intermediario di tale paese intenderebbe realizzare in Italia, debba essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 86/1992.

Nella menzionata nota è altresì precisato che l'offerta è diretta esclusivamente al personale non italiano delle basi della NATO e degli USA situate sul territorio italiano, soggetti che verrebbero contattati presso dette basi o presso il proprio domicilio in Italia da personale dell'intermediario statunitense e che le quote oggetto dell'offerta non potranno essere trasferite dagli investitori a soggetti terzi, ma potranno essere rivendute all'emittente stesso o da quest'ultimo rimborsate.

Al fine di rispondere al quesito posto occorre valutare se l'attività di offerta descritta sia riconducibile all'"offerta al pubblico in Italia" di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 86/1992¹.

Che l'offerta in parola sia effettuata in Italia non può essere dubitato atteso che, secondo la dottrina internazionalistica, le basi militari in territorio straniero devono essere considerate territorio dello stato ospitante e, conseguentemente, assoggettate alle sue leggi: trattandosi di una operazione svolta su territorio italiano non vi è dubbio, dunque, che la stessa debba essere effettuata ai sensi della legislazione italiana. Tale conclusione trova applicazione a fortiori nel caso di offerta condotta presso il domicilio degli oblati (che da quanto è desumibile dalla nota dello studio legale appare essere al di fuori delle basi militari).

Per quanto riguarda poi il carattere pubblico dell'offerta - che è determinato dalle concrete modalità di attuazione dell'iniziativa, con particolare riguardo alla standardizzazione del contenuto della medesima che non consente alcuna partecipazione degli oblati alla definizione delle singole clausole contrattuali - si rileva che lo stesso non viene meno per il fatto che l'offerta è diretta esclusivamente ai cittadini non italiani residenti nelle basi militari NATO ed USA.

Infatti, secondo l'interpretazione consolidata sia in giurisprudenza che in dottrina, la destinazione al pubblico dell'offerta non viene a mancare per il fatto che essa sia diretta non ad una pluralità indifferenziata di soggetti fungibili ma a persone individuabili in funzione di una specifica qualificazione, atta a distinguerle nell'ambito della generalità dei risparmiatori; anche rispetto a destinatari determinabili a priori un'offerta si qualifica come fatta al pubblico quando l'effettiva individuazione sia concretamente possibile soltanto a posteriori, a seguito di verifica e riscontro della qualità e condizione specificante, presupposta a priori.

Sulla base di tali considerazioni, e fatta salva ogni valutazione relativa alle disposizioni del D.Lgs. 415/96 alle quali peraltro la nota che qui si riscontra non fa alcun riferimento, questa Commissione

¹ Ora art. 1, comma 1, lett. t), D.lgs. n. 58/98.



ritiene che l'offerta in esame debba essere condotta nel rispetto della disposizione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 86/1992.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa